



# COMUNE DI FALCONARA ALBANESE

PROVINCIA DI COSENZA

Prot. 6036 del 08.11.2018

ALBO N° 618

ORD. N° 16

## ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE Regimentazione e convogliamento delle acque meteoriche

### IL SINDACO

#### -PREMESSO

che il territorio del Comune di Falconara Albanese, in occasione delle sempre più frequenti piogge torrenziali, è interessato da fenomeni di allagamento, smottamento e frane di terreni collinari, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;  
-che detta circostanza è aggravata da una carente tenuta dei fondi rustici e di quelli limitrofi alle vie principali e vicinali le cui acque superficiali, non adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade suddette, trasportando vegetazione e detriti, intasando le vie di deflusso delle acque e provocando i disagi e le situazioni di pericolo sopra enunciate;

#### -ACCERTATO

che a seguito di precipitazioni piovose l'acqua, ruscellando sui fondi rustici, può invadere la sede stradale creando situazioni di pericolo per la circolazione stradale o comunque provocare fenomeni di scivolamento e/o smottamenti di terreno;  
-che il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, causato da ostruzioni degli stessi, può comportare situazioni di rischio;

#### - CONSIDERATO

che occorre favorire il naturale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;

#### - CONSIDERATA

altresì l'elevata vulnerabilità del territorio e i rischi diretti ed indiretti derivanti dalle forti precipitazioni atmosferiche e dalla mancata manutenzione e/o abbandono di argini, griglie e di ogni altra opera idraulica;

VISTI gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.lgs 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque incorsi prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;

VISTI gli artt. 913, 915, 916, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altro alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

## RITENUTO

doversi provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità;

## TENUTO CONTO CHE

lo stato di fatto si configura come causa di giustificazione per la deroga alle norme vigenti in materia anche sotto l'aspetto sanzionatorio;

VISTA la Legge 267/2000 ed in particolare l'art. 54e l'art. 7 bis;

## ORDINA

1)che i proprietari di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non, alle vie ad uso pubblico, principali e vicinali, pongano in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione agricola e della vegetazione e precisamente:

a)per quanto concerne i fondi rustici è necessario che gli stessi siano dotati di " canali o scoli" con pendenze interne tali da consentire il convogliamento o lo smaltimento dei fondi stessi delle prime acque meteoriche; in caso di inadempienza, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta;

b)per quanto concerne i fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, è necessario evitare il fenomeno di invasione dei marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia, nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni. In caso di inadempienza, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a d Euro 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta,

## ORDINA ALTRESI'

2)A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc., dei fondi nel ricadenti nel territorio comunale e ciascuno per la rispettiva competenza, di provvedere:

a)alla manutenzione, alla pulizia costante e al ripristino degli antichi solchi di scolo dei fondi rustici, con mezzo idoneo, anche meccanico, convogliandoli adeguatamente nella rete dei corsi d'acqua già esistenti e ben regimati, soprattutto a ridosso delle strade vicinali, comunali e provinciali;

b)ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dell'alveo del corso d'acqua di ogni livello;

c)ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;

d)ogni qualvolta sia necessario, alla pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiutinel rispetto della normativa vigente in materie di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;

Per le ipotesi di cui alle precedenti lettere a) b)

c) e d) del punto 2 ) in caso di inadempienza, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta.

## AVVERTE

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti da lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal d.lgs 152/2006; E' assolutamente vietato rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua.

## AVVERTE ALTRESI'

Ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'eventuale diffida adottata a seguito di accertamento, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio di dette opere a mezzo di ditta privata, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative

previste dalla vigente normativa richiamata in premessa, fermo restando l'adozione di ogni altro provvedimento. Si precisa che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà l'obbligo ad eseguire il lavoro o le opere prescritte. In caso di inottemperanza e/o esecuzione alla presente ordinanza si procederà altresì secondo le forme di legge con denuncia alle competenti Autorità ai sensi dell'art. 650 del c.p.: Per l'applicazione delle sanzioni si farà riferimento alla Legge n. 689 del 24.11.1981.

Il Dirigente del Settore UTC., il Comando di Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali, il personale dell'Amministrazione Provinciale operanti sul territorio ai quali la presente ordinanza è notificata, sono incaricati delle necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini dell'esatta e puntuale applicazione delle suesposte prescrizioni. Gli stessi sono incaricati di intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l'efficienza del sistema generale di convogliamento delle acque prevenire le situazioni di danno e pericolo.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune.

MANDA

- ASE Prefetto di Cosenza
  - Al Dirigente della Provincia Sett. Viabilità Cosenza
  - Al Comando Polizia Municipale
  - Al Dirigente UTC. sede
  - Al Carabinieri Forestali Longobardi
  - Al comando Stazione Carabinieri di San Lucido
  - All'Albo – sede
- Per le rispettive competenze

Dalla residenza Municipale li 08/11/2018



Il Sindaco

Gen. Ercole Conti